



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 "Don Giovanni Ticozzi"

Scuole Statali dell'infanzia – primaria – secondaria di I° grado

Via Mentana n. 48 – 23900 LECCO – Tel. 0341495227

Cod. Mec. LCIC82400T C.F. 92061410137 Codice Univoco per la Fatturazione elettronica UFY59S

E-mail: lcic82400t@istruzione.it Posta Certificata: lcic82400t@pec.istruzione.it Sito Web: <http://www.icsdonticozzi.edu.it>

CIG: Z53383A7EE

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL CORSO DI ARRAMPICATA

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 di Lecco rappresentato dal sig. Gianfranco Bonomi Boseggia, Dirigente Scolastico domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 – via Mentana n. 48 - Lecco - C.F. 92061410137, di seguito denominato per brevità "Committente"

E

l'Associazione Sportiva Dilettantistica RAGNI DI LECCO con sede a Lecco in Via Giovanni XXIII n. 11 – PI: 03184470130 - CF: 92057490135, rappresentata legalmente dal sig. Passini Luca, di seguito denominato per brevità "Contraente"

VISTO il D.Lsg.50/2016 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 43 comma 3 del D.I. 28/08/2018, n. 129 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa;

VISTO il Progetto P2-04 "Sport a scuola" che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'istituzione scolastica;

VERIFICATO che nella scuola non sussiste personale disponibile allo svolgimento;

VISTA l'offerta economica prot. 7487 del 17/10/2022;

VISTA la determina di affidamento dell'attività di arrampicata per l'a.s. 2022/2023 prot. 7557 del 19/10/2022

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione di servizi, utilizzo palestra e istruttori per attività di arrampicata per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado.

Il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante e' valevole esclusivamente per il periodo novembre - dicembre 2022.

Art.1 Il Contraente individuato dopo una indagine di mercato sul territorio, risulta essere l'unico in grado di fornire il servizio in quanto in possesso delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'incarico, pienamente corrispondente alle esigenze dell'Istituto, in relazione alla disponibilità delle strutture e dei titoli professionali degli istruttori debitamente documentati in apposita dichiarazione depositata agli atti della scuola;

Art. 2 Il Contraente si impegna ai fini dell'art. 1 a far prestare agli esperti la propria opera professionale per la conduzione di lezioni di arrampicata come previsto dal progetto e dall'offerta didattica, rivolte agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado "Don Ticozzi", coordinando l'orario degli interventi e l'insieme delle attività in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato;

Art. 3 Il Committente, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta degli esperti, si impegna a corrispondere il compenso totale di euro 1.680,00 Iva esclusa per n. 24 ore di lezione presso la palestra di arrampicata. Esso verrà liquidato entro 30 giorni a seguito di presentazione della fattura elettronica da emettere alla conclusione dell'attività previa acquisizione della relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti.

Art. 4 – Il Contraente si impegna a presentare dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alla gestione flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso articolo.

Art. 5 - Il Committente provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Art. 6 - In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperto, che non derivi da cause imputabili a questo istituto, e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal progetto, il Dirigente attiverà la procedura di risoluzione del contratto con effetto immediato dandone comunicazione all'Associazione tramite posta elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti.

Art. 7- Qualora la prestazione fornita dall'esperto risulti non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il Dirigente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 6 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R., "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti dall'Associazione e dagli esperti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Art. 9 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 10 – In caso di controversie tra le parti il Foro competente è quello di Lecco. Le eventuali spese derivanti dalla registrazione del presente contratto si convengono a carico del "Contraente".

IL CONTRAENTE

Rappresentante Legale
ASD Ragni Lecco
Sig. Passini Luca

IL COMMITTENTE

Dirigente Scolastico
Gianfranco Bonomi Boseggia